



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simona Viola,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [redacted] dell'anno [redacted] del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente

tra

[redacted] (C.F. [redacted]), con il
patrocinio dell'avv. [redacted] e [redacted]
[redacted]) VIA [redacted], [redacted]
PALERMO; , con elezione di domicilio in [redacted]
PALERMO, presso il difensore avv. [redacted]

parte attrice

contro

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio
dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted], con elezione di domicilio in
VIA C/O AVV. [redacted]
[redacted] presso il difensore avv. [redacted]

parte convenuta

OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 2 11 2020 le parti

concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione il Sig. [REDACTED] proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED], emesso dal Tribunale di Termini Imerese, Dott.ssa [REDACTED] in data 10.11.2016 nel procedimento portante R.G. [REDACTED] con cui si ingiungeva al Sig. [REDACTED] il pagamento della somma di € 35.115,65, oltre interessi e spese di procedura, e dovuta in ragione dell'inadempimento relativo a contratto di finanziamento stipulato dallo stesso con la [REDACTED]

L'opponente eccepiva la nullità delle clausole pattuitive di interessi e frutti civili ex art. 1815 co. 2 c.c. e in subordine, l'indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni contrattuali e il conseguente diritto all'applicazione del tasso sostitutivo.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] che contestava i motivi di nullità del decreto ingiuntivo ed insisteva per la conferma dello stesso.

Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma VI cpc ed espletata nella fase istruttoria, nell'ambito della quale era disposta apposita C.T.U. tecnico-contabile, la causa veniva rinviata all'udienza del 2.11.2020, per precisazione delle conclusioni e fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, Il Giudice Istruttore poneva la stessa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Seguiva il deposito di note conclusive e di replica.

In via preliminare deve osservarsi che il contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data 14.04.2010 prevedeva un importo erogato di euro

45.000,00, con piano di ammortamento dell'operazione sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese", a rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.

Il contratto stabiliva un periodo di ammortamento di 120 mesi, durante il quale il contraente si impegnavano a corrispondere n. 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 05/05/2010 (non sono invece previsti periodi di preammortamento).

Il tasso di interesse per il periodo di ammortamento veniva formalmente determinato in misura fissa pari al 9,20% e convenuta una penale dell'8% sulla rata scaduta ed impagata da esigere "senza preavviso" in ogni ipotesi di ritardato pagamento.

Si stabiliva un tasso di mora fisso pari al 14,60% nonché, anche in questo caso, una penale dell'8% sull'intero importo scaduto ed impagato comprensivo del capitale residuo.

Al contratto era altresì connessa la sottoscrizione di una polizza assicurativa sul credito dell'importo di € 3.384,00 ed una ulteriore polizza per altre coperture assicurative pari ad € 205,00.

Infine si prevedeva l'ipotesi di estinzione anticipata stabilendo oneri a carico del cliente nella misura dell'1% sul residuo capitale rimasto a suo debito.

Prima di esaminare il merito della questione appare richiamare gli esiti della CTU a firma del dott. [REDACTED] in cui lo stesso ha accertato quanto segue:

a) Con riferimento al "PRIMO QUESITO A)"¹ (v. pag. 20 e ss. del primo

elaborato) e, in particolare, all'“*Accertamento dell'usuraietà ab origine del contratto di mutuo*” (pagg. 22 e 23 sempre del primo elaborato), il C.T.U. ha verificato che “*emerge con chiarezza che il T.A.E.G. calcolato risulta **inferiore** al Tasso Soglia*”. Tale circostanza è stata poi ribadita dal consulente anche nella relazione integrativa (v.pag. 26 del secondo elaborato).

1 “*Verifica dell'usuraietà ab origine del contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 14.04.2010, con riferimento al TAEG o costo effettivo pattuito e convenuto tra le parti, tenuto conto degli interessi a qualsiasi titolo pattuiti nonché di tutti i costi, le spese, commissioni e/o remunerazioni e/o le spese a qualunque titolo pattuite e ad esso connesse (escluse soltanto imposte e tasse)*”.

Per ciò che attiene alla “*Verifica sulla indennità per ritardato pagamento*”, che “*non è da sommare al tasso corrispettivo ma è soggetto ad un autonomo confronto con il tasso soglia che nella fattispecie **non viene superato***” (v. pag. 28 del secondo elaborato), sia per quel che concerne la “*Verifica sulla clausola Penale per ritardato pagamento*”, che, non costituendo un “*corrispettivo per la prestazione di denaro, si **considera fuori dalla portata dell'art. 644 c.p.** e quindi non computabile ai fini del calcolo del TEG*” (v.pag. 28 del secondo elaborato).

Da quanto esposto si evince la correttezza del contratto di finanziamento n° [REDACTED], azionato da [REDACTED] nel rispetto della normativa antiusura.

Per quanto attiene alla pattuizione contrattuale, che prevedrebbe a proprio carico del cliente l'applicazione di un'indennità (1%) in caso di facoltativa estinzione anticipata del finanziamento, contribuirebbe al superamento del TEG.

Orbene ove il cliente volesse anticipare facoltativamente il rimborso di quanto

erogotogli, troverebbe applicazione **uno schema (*rectius*, paradigma)** **contrattuale diverso e alternativo rispetto all'originario**, che consentirebbe l'applicazione di un'indennità dell'1% sul solo capitale residuo al momento della richiesta, con inevitabile esclusione d'interessi corrispettivi, di quelli di mora e di ogni altra voce di costo (v. art. 5 del contratto di finanziamento, già doc. b del fascicolomonitorio).

Del resto anche le istruzioni di Banca d'Italia (v. Sezione I C4 ultimo comma)che prevedono che *“le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”* (già doc. d).

Da quanto esposto si rileva che le penali *de quibus* non incidono – a norma dell'articolo 1383 c.c. – sul calcolo del tasso d'interesse praticato, considerato che si tratta di somme predeterminate – seppur in proporzione alla somma rimasta inadempite le quali, pur avendo una funzione assimilabile a quella degli interessi moratori (così Cass. n°23273/2010), hanno *natura diversa* rispetto agli interessi in genere, la cui caratteristica peculiare è il *maturare con il passare del tempo*, caratteristica questa che non si riscontra nelle penali. In secondo luogo, questa difesa rileva che, nella fattispecie che ci occupa

Va rilevato, altresì, il divieto di applicazione dell'art. 117 bis TUB , come sancito dallo stesso dall'art. 115 comma 3° T.U.B., secondo cui *“le disposizioni del presente capo (ove rientra l'art. 117 T.U.B., n.d.r.), a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dai capi I-bis (“Credito al consumo”)...”*.

Va da sé che il contratto di finanziamento per cui è causa rientri pacificamente nella categoria del credito al consumo, e pertanto del tutto

irrilevante appare l'applicabilità dell'art. 117 T.U.B. al caso de quo e pertanto anche il relativo accertamento compiuto dal Ctu.

Per quanto riguarda la presunta violazione degli obblighi buona fede deve rilevarsi l'inapplicabilità nel caso in esame dell'art. 125 *bis* c.p.c., visto che il contratto stipulato con l'opponente risale al 14.4.2010, data in cui la [REDACTED] così come tutti gli altri intermediari del credito, non era ancora tenuta ad adeguarsi alle disposizioni introdotte dall'art. 1 D.Lgs. n°141/2010, che, in attuazione della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, è intervenuto sul Titolo VI – Capo II del T.U.B., novellando il preesistente art. 121 ovvero inserendo l'art. 125 *bis* la cui applicazione non si ritiene applicabile al caso in esame.

Invero, a mente dell'art. 3 commi 2° e 3° del predetto D.Lgs. n°141/2010, “2. *Le autorità creditizie adottano le disposizioni di attuazione del presente titolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

3. *I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2°.*

Pertanto in considerazione della circostanza che la riforma è entrata in vigore il 19.9.2010, la Banca d'Italia e il CICR hanno avuto centoventi giorni per emanare i criteri di dettaglio (17.1.2011), mentre gli intermediari hanno avuto altri novanta giorni per recepirli (18.4.2011).

È evidente che, al momento della stipula del contratto di finanziamento con il sig. [REDACTED] (14.4.2010), la [REDACTED] non essendo ancora tenuta ad adeguarsi alle novità introdotte dalla riforma sul credito al consumo, ha concluso col proprio cliente un accordo pienamente rispettoso della normativa *pro tempore* vigente.

Con riferimento alla disciplina vigente al momento della conclusione del contratto di finanziamento per cui è causa (14.4.2010), si ritiene che la norma primaria che potrebbe al massimo essere applicabile è l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente dal 29.2.2004 sino al 18.9.2010, dettato per i contratti di credito al consumo, il quale ai commi 2° e 5° dispone:

“I contratti di credito al consumo indicano: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento; b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; c) il TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore; f) le eventuali garanzie richieste; g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.

Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; b) la scadenza del credito è a trenta mesi; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore”.

Da quanto sopra si desume che con la normativa vigente a partire dal 2010 (*rectius*, 18.4.2011, v. superiore lettera c), sia stata fatta esplicita menzione, al sesto comma, all'ipotesi di costi inclusi in modo non corretto nel TAEG, quale vizio comportante la nullità della clausola relativa e, quindi, secondo alcuni interpreti, l'applicazione del TAEG sostitutivo di cui al settimo comma. Viceversa, l'art. 124 TUB, nel testo vigente al 14.4.2010, “non facendo riferimento alcuno all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG, al quinto comma ricollegava

*l'applicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale sostitutivo **alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità*** (ad esempio, perché indicato in termini indeterminati o indeterminabili, circostanza esclusa dal C.T.U. come visto, n.d.r.)” (Trib. Milano 11 gennaio 2018, n°202 su www.iusletter.com).

Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la *ratio* sottostante l'istituto del TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al cliente interessato di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.

Se, quindi, la disciplina del TAEG risponde a tale finalità informativa, specificamente rivolta a tutelare il contraente aprioristicamente considerato meritevole di una particolare protezione quale è il consumatore, considerata l'asimmetria informativa che si suppone sussistente rispetto alla controparte professionale; si comprende perché il ricorso al TAEG sostitutivo fosse stato previsto solo per il caso di mancata sua indicazione in contratto o di indicazione radicalmente nulla.

Al contrario l'avere dal 2010 previsto con l'art. 125 *bis* l'applicazione di tale tasso sostitutivo anche in caso di non corretta indicazione del TAEG si configurerebbe quale vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio sarebbe destinato a operare, a prescindere dal *vulnus* informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente avere comportato nel consumatore, quale vera e propria sanzione oggettiva, la cui coerenza sistematica può giustificarsi esclusivamente in una prospettiva di analisi economica del diritto.

Se, pertanto, secondo la vigenza del vecchio testo dell'art. 124 TUB non era prevista la sostituzione del TAEG nel caso di sua non corretta indicazione, come appunto nel caso di specie secondo quanto sostenuto dal C.T.U., si tratta di individuare le conseguenze discendenti da tale errata informazione.

Orbene, l'avere eventualmente calcolato il TAEG con modalità diverse rispetto a quelle indicate dalla normazione tecnica secondaria, richiamata dalla norma di rango primario, potrebbe tutt'al più configurare un inadempimento (pre)contrattuale da parte della banca mutuante, potenzialmente suscettibile di giustificare una pretesa risarcitoria a opera del mutuatario.

Considerato, peraltro, come quest'ultimo, quando ha concluso il contratto, ha consapevolmente accettato le condizioni economiche del finanziamento (e, quindi, l'importo finanziato, i costi e gli oneri collegati specificamente indicati, il piano di ammortamento concordato e, quindi, l'ammontare della rata costante per la durata programmata del contratto, così come le coperture assicurative, le quali, sebbene “imposte dal creditore”, sono state contratte consapevolmente dal mutuatario), il danno patito per avere confidato in un costo complessivo del finanziamento, diverso da quello reale, come ipotizzato dal C.T.U., potrebbe al massimo consistere nell'eventuale differenza in termini di maggior costo che il contratto in questione ha comportato rispetto ad altre proposte di mutuo che il cliente aveva “scartato”, in quanto apparentemente più onerose ma che, in realtà, sarebbero state più vantaggiose.

Il TAEG, infatti, secondo la sua *ratio* informativa, non costituisce oggetto di una pattuizione fra le parti, ma è semplicemente una particolare ed efficace modalità espressiva del costo complessivo del finanziamento (circostanza

puntualmente evidenziata da questo patrocinio in occasione dell'udienza del 4.2.2020), alla luce di tutte le condizioni economiche, queste sì oggetto di pattuizione negoziale intercorsa fra le parti; se così è, quindi, l'eventuale errata indicazione del TAEG, non altera il consenso negoziale del consumatore, il quale, quando ha stipulato il contratto, ha convenuto un determinato tasso di interesse, un certo piano di ammortamento, nonché la stipula di determinate assicurazioni o garanzie; semplicemente, gli era convinto che tutto ciò gli sarebbe costato complessivamente secondo un determinato dato percentuale e, invece, il costo di quanto da egli pattuito è risultato essere superiore. In tal caso, l'eventuale danno risarcibile, secondo l'impostazione normativa antecedente al 19.9.2010, non può che essere ricollegato alle conseguenze dell'errato convincimento, in coerenza con la funzione informativa del TAEG e, quindi, potrà essere riconosciuto solo laddove il mutuatario provi che, qualora avesse saputo il dato corretto sin dall'origine, avrebbe stipulato altro contratto complessivamente più conveniente.

Non avendo l'opponente provato tale pregiudizio e, prima ancora, prospettato una pretesa risarcitoria collegata a tale lesione informativa, ne consegue che la domanda proposta non possa trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da seguente dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

- dichiara infondate le domande proposte dal sig. [REDACTED]

██████████ e, per l'effetto le rigetta e conferma, il decreto ingiuntivo n° ██████████ - emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 10.11.2016, depositato il 14.11.2016 e notificato il 5.12.2016 - e, per l'effetto, condanna il sig. ██████████ al pagamento, in favore della ██████████, della somma ivi indicata di € 35.115,65, oltre interessi di mora al tasso dello 0,040% giornaliero, pari al 14,60% annuo (nel rispetto della normativa antiusura), dal 5.12.2016 al soddisfo, e spese e compensi del procedimento monitorio, pari a € 1.591,00, oltre spese forfetarie al 15%, C.P.A. e I.V.A di legge;

- Condanna il sig. ██████████ in favore della ██████████ al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.850,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese forfetarie
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa delle somme a tale titolo versate.

Così deciso in Termini Imerese, in data 23/04/2021 .

Il Giudice

Simona Viola